

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1813

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLA, SANTI, FOA, ROMAGNOLI, BRODOLINI,
BELTRAME, BETTOLI, CONTE, MAGLIETTA, MAGNANI**

Presentata l'11 dicembre 1959

Integrazione delle varie forme di previdenza sociale per i lavoratori emigrati all'estero e per le loro famiglie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta riproduce pressoché esattamente la proposta di legge n. 1393 presentata alla Camera dei Deputati il 18 gennaio 1954, dall'onorevole Di Vittorio ed altri e che non poté essere discussa nel corso della II Legislatura.

I motivi che giustificarono, a quel tempo, la presentazione della proposta n. 1393 sono tuttora validi e si compendiano nella esigenza di equiparare il regime previdenziale degli emigrati a quello dei lavoratori che riescono a trovare occupazione in Italia.

È noto che l'Italia ha in atto — con numerosi Paesi che accolgono nostri emigrati — Convenzioni in materia di assicurazioni sociali che permettono la copertura di determinati rischi dei lavoratori; soprattutto quello degli infortuni, quello della invalidità, vecchiaia e superstiti e, talvolta, quello della tubercolosi. Nonostante l'esistenza di tali Convenzioni, restano, però, numerose e gravi lacune nella protezione sociale degli stessi lavoratori e delle loro famiglie, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza malattia per le famiglie rimaste in Italia, gli assegni familiari e la cumulabilità dei periodi assicurativi, agli effetti sia delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti che dell'indennità di disoccupazione dopo il rimpatrio del lavoratore.

Tali carenze si manifestano con particolare gravità per quei numerosi lavoratori italiani che emigrano — soprattutto nei paesi transoceanici — e per i cosiddetti «frontalieri». I lavoratori, mentre lasciano al Paese di origine le proprie famiglie sprovviste di assegni familiari e di assistenza medica in caso di malattia, non riescono ad entrare nel sistema delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti e delle assicurazioni di disoccupazione per difetto di integrazione fra i contributi pagati all'estero e quelli pagati in Italia.

In tal modo — alla fine di una lunga e particolarmente disagiata vita di lavoro — rimangono privi di pensione e — se cadono nella disoccupazione dopo il rimpatrio — non percepiscono per lo stesso motivo, alcuna indennità.

A tale grave situazione non ha posto rimedio neppure l'entrata in vigore del «Regolamento per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti» nell'ambito dei paesi del M. E. C. Infatti, dal sistema di assicurazioni previste dal «Regolamento» sono esclusi, in parte, gli emigrati stagionali e «frontalieri»: per gli emigrati permanenti, si prevede la corresponsione dell'assistenza malattia ai familiari residenti in patria per un periodo massimo di tre anni e non permanentemente. Si prevede inoltre la corresponsione degli assegni fami-

liari solo per i figli con l'esclusione di tutti gli altri familiari e, per esempio — secondo le disposizioni legislative in vigore nei paesi di immigrazione — agli emigrati in Francia, gli assegni sono corrisposti a partire dal secondo figlio, e agli emigrati nella Germania occidentale, a partire dal terzo figlio. Inoltre, anche l'imperfetta copertura garantita ai nostri emigrati dal « Regolamento » del M.E.C. non si estende ovviamente a quei numerosi altri paesi che non fanno parte del Mercato Comune e che pure ricevono numerose aliquote di nostri emigrati.

Si pone perciò il problema di colmare le descritte lacune, di correggere così gravi ingiustizie nei confronti dei lavoratori costretti ad emigrare, perché la Nazione non esaudisce il loro diritto al lavoro sul proprio territorio e che, pertanto, sono bisognosi di protezione non certo in minor grado di quelli che trovano lavoro in Italia.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge pensiamo che si risolva il problema nel miglior modo, cioè considerando — agli effetti previdenziali — il lavoro prestato all'estero dai lavoratori emigrati *come lavoro prestato nel territorio nazionale*, e creando un meccanismo — il più possibile semplice — di *completa integrazione* di tali lavoratori e delle loro famiglie nel sistema delle assicurazioni sociali italiane, il quale elimini del tutto — dal punto di vista previdenziale — le inferiorità dell'emigrato rispetto al lavoratore occupato in Italia, lasciando ovviamente all'emigrato la possibilità di godere di trattamenti eventualmente superiori che l'assicurazione sociale estera possa al medesimo consentire.

D'altra parte, non va neppure dimenticato che, secondo i dati ufficiali, nell'ultimo decennio le rimesse effettuate dai lavoratori emigrati all'estero hanno procurato allo Stato italiano valuta pregiata per l'ammontare di oltre 2 miliardi di dollari, e che ogni anno l'emigrazione procura un gettito continuo di valuta pregiata che, per il 1958 (come da dichiarazioni dell'onorevole Giuseppe Lupis, nella sua qualità di Sottosegretario all'emigrazione) è ammontato a circa 350 milioni di dollari, pari a circa 220 miliardi di lire!

Talché, tenendo conto di così enorme contributo che i sacrifici degli emigrati recano all'economia italiana, un provvedimento che equipari il trattamento previdenziale degli emigrati e delle loro famiglie a quello di cui godono i lavoratori che operano in territorio nazionale, ha anche il carattere di una doverosa ed indilazionabile riparazione.

Le singole norme che si propongono — ai fini suindicati — possono essere così riassunte:

Con l'*articolo 1* si afferma e delimita in modo particolareggiato e completo il principio informatore della legge: quello di consentire agli emigrati almeno gli stessi diritti previdenziali che avrebbero se lavorassero in patria;

Con l'*articolo 2* si pone l'onere del pagamento dei contributi alle varie gestioni previdenziali (salvo il caso in cui la materia sia regolata da altre leggi o Convenzioni internazionali) per i periodi di lavoro prestati dall'emigrato all'estero, a carico dello Stato; è evidente, infatti, che questo sia un debito della collettività verso coloro che la Nazione non è capace di nutrire sul proprio territorio. Però, non debbono eccessivamente preoccupare le conseguenze finanziarie di tale accollo perché se lo Stato italiano provvederà, con la dovuta solerzia, a completare e perfezionare le Convenzioni che esistono con i vari Paesi di immigrazione, in modo che possano rientrare i contributi pagati per conto dei nostri emigrati alle varie gestioni estere e non utilizzabili colà ai fini delle varie prestazioni previdenziali, è evidente che l'onere relativo all'applicazione del provvedimento potrà risultare molto meno gravoso. Questo principio è affermato nell'*articolo 3* della nostra proposta, mentre l'*articolo 4* dispone che l'eventuale onere residuo che possa risultare a carico dello Stato italiano sarà fronteggiato con appositi stanziamenti sul bilancio del Ministero del lavoro, stanziamenti che costituiranno semplici partite di giro nella misura in cui lo Stato si appresterà a perfezionare ed integrare le Convenzioni con i vari Stati interessati.

L'*articolo 5* stabilisce il principio (già accennato) della salvezza delle prestazioni previdenziali più favorevoli conseguite dai lavoratori all'estero, principio sul quale non può sorgere controversia.

Gli *articoli 6, 7 ed 8* stabiliscono una serie di formalità da compiersi perché i lavoratori emigrati e le loro famiglie rimaste in Italia possano conseguire i benefici stabiliti dalla legge. Le formalità corrispondono approssimativamente a quelle già in vigore per le varie provvidenze assicurative; ma si è voluto, in ragione della particolare posizione degli emigrati e delle loro famiglie, esonerare il più possibile gli stessi da adempimenti difficili o addirittura impossibili e chiamare — piuttosto — ad una efficace collaborazione gli Uffici del lavoro delle provincie di origine degli emigrati (*articolo 6*) nonché le no-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stre rappresentanze consolari all'estero (*articolo 7*) per il compimento di quelle formalità che per l'emigrato e per la sua famiglia sarebbero difficili e che sono invece agevolissime per gli anzidetti uffici, lasciando — ovviamente — agli interessati diretti quelle formalità che solo essi possono compiere (*citati articoli 6 e 7 ed articolo 8*).

L'*articolo 9* fissa i criteri in base ai quali dovranno essere stabiliti, in sede di regolamento ministeriale, gli accrediti da farsi sui conti individuali dei lavoratori emigrati per ogni singola gestione previdenziale; mentre l'*articolo 10* contiene una necessaria norma transitoria per quei lavoratori che si trovino già all'estero.

L'*articolo 11* disciplina la sfera di applicazione della presente legge nei confronti degli emigrati coltivatori diretti.

L'*articolo 12*, infine, delega al Governo l'emanazione delle norme regolamentari e di attuazione per l'applicazione della legge, norme che saranno assai limitate e semplici, dato che quasi tutta la materia è definita organicamente dalla legge.

Onorevoli colleghi, i precedenti brevi cenni sono sufficienti — crediamo — a dimostrare la bontà della nostra proposta e la necessità che essa venga prontamente approvata dal Parlamento il quale acquisirà — in tal modo — una reale benemeranza verso una categoria particolarmente meritevole di lavoratori, provvedendo — nel contempo — ad integrare, in uno dei suoi settori più delicati e lacunosi, il sistema previdenziale, nonché a dare una tangibile prova di solidarietà nazionale ai nostri emigrati e alle loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I periodi di lavoro subordinato effettuato all'estero da cittadini italiani emigrati sono considerati come periodi di lavoro prestati in territorio nazionale agli effetti dei requisiti sia contributivi che temporali, richiesti dalle leggi italiane, per ottenere le prestazioni previste dalle assicurazioni contro la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione.

Tali periodi sono ugualmente considerati come prestati in Italia agli effetti dell'assistenza malattia e degli assegni familiari dovuti agli aventi diritto delle famiglie dei lavoratori emigrati che siano rimaste in Italia.

ART. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente ed ove leggi o convenzioni internazionali, bilaterali o plurilaterali, non assicurino pari o migliore trattamento ai lavoratori emigrati rispetto ai lavoratori residenti in Italia e non prevedano per altra via l'assunzione o la ripartizione degli oneri relativi, lo Stato italiano assume a proprio carico l'onere dei contributi dovuti alle varie gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale assicurazione malattie e della Cassa degli assegni familiari, relativi ai periodi di lavoro prestati all'estero dagli emigrati italiani.

ART. 3.

Lo Stato italiano provvederà — in quanto necessario — con apposite Convenzioni a regolare i rapporti finanziari che sorgeranno dall'applicazione della presente legge con gli Stati esteri di immigrazione e con gli Istituti previdenziali esistenti negli stessi Stati.

ART. 4.

All'onere residuo che possa derivare allo Stato italiano dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

I lavoratori emigrati che abbiano maturato con i contributi versati, da essi o per

loro conto, all'estero, il diritto a rendite o a prestazioni temporanee o vitalizie che non siano cumulabili, secondo le leggi italiane, avranno diritto di scelta tra la rendita o prestazione estera e quella loro spettante in base alla legislazione italiana.

ART. 6.

Per conseguire i benefici di cui all'articolo 1 della presente legge, i lavoratori italiani che emigrano all'estero dovranno presentare all'Ufficio del lavoro della loro provincia una dichiarazione contenente gli estremi del loro contratto di lavoro, l'indicazione del paese di emigrazione, la durata presumibile dell'impiego, accompagnata dallo stato di famiglia e dai documenti relativi alle assicurazioni sociali da cui siano stati coperti in Italia, i quali dovranno rimanere depositati presso lo stesso Ufficio del lavoro fino al rimpatrio.

Le pratiche inerenti all'effettiva inserzione del periodo di lavoro all'estero nel sistema previdenziale italiano saranno eseguite a completa cura degli Uffici del lavoro; gli effetti delle assicurazioni si verificheranno automaticamente all'atto della presentazione da parte del lavoratore della dichiarazione e dei documenti di cui al 1° comma del presente articolo; le gestioni previdenziali non saranno esonerate dall'obbligo delle prestazioni di legge per causa della eventuale inadempienza degli Uffici del lavoro agli obblighi di cui al presente comma.

ART. 7.

I lavoratori emigrati all'estero, per conservare i diritti di cui all'articolo 1, dovranno all'inizio del rapporto di lavoro, e successivamente ogni sei mesi, comunicare alla rappresentanza consolare italiana più vicina gli estremi del rapporto di lavoro subordinato da essi intrattenuto, la loro qualifica e l'entità della retribuzione percepita.

Le rappresentanze consolari italiane all'estero sono tenute a trasmettere immediatamente, con proprio visto, tali elementi all'Ufficio del lavoro della provincia di origine degli emigrati e a darne ricevuta ad ogni emigrato.

I lavoratori che ritornino in Italia, sia in via definitiva che temporanea, dovranno farne immediata dichiarazione all'Ufficio provinciale del lavoro competente.

ART. 8.

Le famiglie dei lavoratori italiani emigrati all'estero dovranno, alla loro volta, per conseguire le prestazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge, presentare ogni sei mesi ed eventualmente ad ogni richiesta dell'Ufficio provinciale del lavoro, lo stato di famiglia dell'emigrato, rilasciato dal sindaco del comune italiano di residenza.

ART. 9.

Gli accreditati da farsi sui conti individuali per ogni singola gestione previdenziale saranno calcolati sulla base di classi di salari convenzionali, da stabilire nelle norme regolamentari di attuazione della presente legge, che più si avvicinino al valore delle retribuzioni di fatto percepite dai lavoratori emigrati, secondo la loro categoria e qualifica.

Agli effetti di cui sopra, i lavoratori agricoli emigrati dovranno essere considerati, senza alcuna distinzione, come appartenenti alla categoria dei salariati fissi.

ART. 10.

Gli italiani che si trovano all'estero quali lavoratori subordinati, all'entrata in vigore della presente legge, i quali vogliano conseguire per sé e per le proprie famiglie i benefici di cui all'articolo 1 della legge stessa, dovranno entro un anno fornire alla rappresentanza consolare più vicina gli elementi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

ART. 11.

Il nucleo familiare dei coltivatori diretti emigrati protetti dalla presente legge, è esonerato dall'obbligo contributivo previsto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, ed ha facoltà di chiedere l'esclusione dall'obbligo contributivo previsto dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

ART. 12.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro degli affari esteri, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di esecuzione.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.